

Policy operazioni con soggetti collegati del Gruppo BE

Owner documento: Ufficio Affari Generali

Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2025

Abroga il documento Policy operazioni con soggetti collegati deliberato dal CdA del 15_06_2021

INDICE

1. OBIETTIVO DELLA POLICY	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.1. Normativa esterna di riferimento	5
2.2. Principale normativa interna di riferimento	5
3. COSA CAMBIA/NOVITÀ INTRODOTTE	6
4. DEFINIZIONI	6
5. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	12
5.1. Identificazione e Censimento dei Soggetti Collegati	12
5.2. Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati	13
5.3. Esclusioni	14
5.4. Tipologie di Operazioni con Soggetti Collegati	14
5.5. Procedure per l'Approvazione delle Operazioni con Soggetti Collegati: attività propedeutiche	18
5.6. Operazioni soggette a esenzione o deroga con iter di approvazione semplificato	18
5.7. Procedure di Deliberazione delle Operazioni della Banca	21
5.7.1. Fase pre-deliberativa	21
5.7.2. Fase deliberativa	22
5.7.3. Operazioni che integrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 136 TUB	23
5.7.4. Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi	23
5.8. Procedure di deliberazione delle Operazioni delle Società Controllate	23
5.9. Limiti alle attività di rischio	25
5.10. Segnalazioni prudenziali	26
5.11. Controlli interni e responsabilità degli organi e delle strutture aziendali	27
5.11.1. Organi della Banca Capogruppo	28
5.11.2. Unità Organizzative della Banca Capogruppo	29
5.11.3. Organi e Unità Organizzative delle Società Controllate	30
6. FLUSSI INFORMATIVI	31
7. Art. 2391 codice civile, Art. 136 TUB, ART. 88 Direttiva CRDV	31
7.1. Interessi degli amministratori ex art. 2391 c.c.	32
7.2. Obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB	33
7.3. Prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate ex art. 88 CRD-V	36
8. APPROVAZIONE E REVISIONE DELLA POLICY	37
Allegato A	37
Allegato B	39

1. OBIETTIVO DELLA POLICY

La normativa vigente in tema di attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati (Circolare n. 285 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia *"Disposizioni di vigilanza per le banche"*, Parte Terza, Capitolo 11) intende presidiare il rischio legato alla non corretta allocazione delle risorse a seguito di operazioni condotte, direttamente o indirettamente, da taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Banca e del gruppo da questa coordinato e diretto.

In tale contesto normativo, il Gruppo Banca Popolare Etica si pone l'obiettivo di adottare apposite procedure deliberative, volte a preservare l'integrità dei processi decisionali, coerenti nella sostanza con quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza e proporzionate alle proprie complessità e dimensione, con presidi relativi al rispetto dei limiti prudenziali fissati dalle Disposizioni di Vigilanza e, più in generale, di gestione dei conflitti di interesse che possono nel contesto delle operazioni con i soggetti collegati, manifestarsi nell'ambito dell'attività bancaria.

Tali presidi includono, oltre alle specifiche procedure deliberative, la previsione di limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, nonché assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

La presente Policy del Gruppo Banca Popolare Etica declina i principi e le regole in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati ai sensi delle suddette Disposizioni di vigilanza e, a tal fine, individua i principi e le regole per l'identificazione, la gestione e l'approvazione delle Operazioni con Soggetti Collegati effettuate da Banca Popolare Etica S.c.p.a. (di seguito anche "Banca") e dalle Società appartenenti al Gruppo Bancario di cui la Banca è Capogruppo, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse, le condizioni quantitative e procedurali dei limiti alle attività di rischio, anche ai fini delle relative attività di segnalazione sia su base individuale che consolidata, nonché gli assetti organizzativi e i controlli interni.

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza, anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa vigente attraverso operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle componenti non bancarie del Gruppo, la

Capogruppo individua appositi principi e istruzioni, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, che le Società del Gruppo Bancario devono rispettare nel compimento di Operazioni con Soggetti Collegati.

Inoltre, in un'ottica di completezza e razionalizzazione del complessivo impianto procedurale, la Policy detta principi e regole per l'operatività prevista, altresì, ai sensi delle normative concorrenti di cui all'art. 2391 codice civile, all'art. 136 TUB e all'art. 88 Capital Requirements Directive V, c.d. "CRDV".

La presente Policy è attuata in via complementare dal *"Regolamento di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati"* della Banca che disciplina ruoli e responsabilità, nonché obiettivi e attività delle strutture della Banca Capogruppo nell'ambito delle Operazioni con Soggetti Collegati, gestite anche in via consolidata.

Ciascuna Società del Gruppo Bancario è chiamata a dotarsi di un proprio regolamento di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, e i contenuti di ciascuno di tali regolamenti dovranno essere coordinati con la Presente Policy e il Regolamento di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati della Banca.

La Banca, a tal proposito, svolge le funzioni di direzione e coordinamento delle Società Controllate nel rispetto degli spazi di autonomia a questi garantiti e nei limiti stabiliti dagli artt. 61 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e 2497 Codice civile.

Quale Capogruppo, infatti la Banca:

- attua l'indirizzo e il coordinamento delle attività delle Controllate, a garanzia del corretto svolgimento della missione strategica e del rigore gestionale;
- è dotata di sistemi e strumenti volti a: (i) censire i Soggetti Collegati e rendere disponibile tali informazioni a tutte le Società Controllate; (ii) registrare le Operazioni con Soggetti Collegati; (iii) supportare la corretta gestione degli iter deliberativi previsti dalla presente Policy; (iv) monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio; (v) redigere i flussi informativi e adempiere alle segnalazioni di vigilanza.

Tali attività vengono svolte dalla Banca in virtù dell'applicazione della normativa esterna di riferimento su base consolidata ai Gruppi Bancari, offrendo altresì supporto alle Controllate al fine di garantire la corretta gestione delle operazioni, ottenere economie di scala e favorire la condivisione di competenze.

Specularmente, ciascuna Società Controllata:

- assicura un completo e trasparente flusso di informazioni nei confronti della Banca Capogruppo, fornisce le informazioni richieste da quest'ultima in modo tempestivo ovvero, anche di propria iniziativa, le informazioni ritenute di rilievo ai fini della presente Policy;
- adegua la normativa interna in coerenza con quanto disposto dalla Banca, con i propri valori statutari e la propria missione, fermo restando il rispetto degli

obblighi previsti dalle disposizioni di legge e dalle normative di settore tempo per tempo vigenti e specificamente applicabili.

Restano in ogni caso fermi i principi e le regole in materia stabiliti negli statuti delle singole società del Gruppo, coordinato e diretto dalla Banca.

La presente Policy è oggetto di tempestiva pubblicazione nel sito internet della Banca ad ogni evento di modifica.

2. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

2.1. **NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO**

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("**TUB**");

Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. "*Disposizioni di vigilanza per le banche*" ("**Circolare 285/2013**" o "**Disposizioni di vigilanza**");

Codice civile, art. 2391;

Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e s.m.i. "*Istruzioni di vigilanza per le banche*" ("**Circolare 229/1999**")

Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come modificata dalla Direttiva 2019/878, art. 88 ("**Direttiva CRD**");

Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("**Regolamento CRR**");

2.2. **PRINCIPALE NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO**

- Statuto di Banca Etica ("**Statuto**") e Statuti delle Società del Gruppo Bancario

- Normativa di Gruppo:

Policy delle partecipazioni societarie

Regolamento flussi informativi del Gruppo Banca Etica

Policy esternalizzazioni del Gruppo Banca Etica

- Normativa interna di Banca Etica – Capogruppo del Gruppo Bancario:

Regolamento di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati ("**Regolamento operazioni con soggetti collegati**")

Regolamento Comitato Parti Correlate ("**Regolamento CPC**")

Policy Conflitto di interessi per il Personale

Regolamento Operazioni di Maggiore Rilievo ("**Regolamento OMR**")

Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei flussi informativi verso Organi Sociali ("**Regolamento CDA**")

Regolamento del Credito

Regolamento delle partecipazioni societarie

Codice Etico di Banca Etica

Modello di Organizzazione gestione e controllo di Banca popolare Etica adottato ai sensi del Decreto Lgs. 2001/231.

3. COSA CAMBIA/NOVITÀ INTRODOTTE

La presente Policy è stata aggiornata al fine di recepire le modifiche normative apportate dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024, nonché dettare principi e regole in modo organico, anche in prospettiva di Gruppo, in materia di Soggetti Collegati e altre normative concorrenti.

In sintesi, i principali aggiornamenti sono i seguenti:

- aggiornamenti conseguenti all'entrata in vigore della L. 21/2024,
- inserimento in Policy di contenuti già presenti nel Regolamento di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati di Banca Etica,
- tra le modifiche apportate si segnalano: i) la formalizzazione della competenza del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza della Banca (in linea con la consolidata prassi in uso); ii) il rafforzamento del presidio di Gruppo prevedendo la necessaria acquisizione di parere preventivo e vincolante del Comitato Parti Correlate della Capogruppo per le Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza delle Controllate, iii) innalzamento della soglia delle Operazioni di Importo Esiguo ad € 250.000 per le operazioni poste in essere da persone fisiche,
- specifici paragrafi dedicati alla declinazione interna della disciplina ai sensi dell'art. 2391 codice civile, art. 136 del TUB e art. 88 CRDV.

4. DEFINIZIONI

Le definizioni che seguono devono intendersi sia al singolare sia al plurale.

AFFARI GENERALI: unità organizzativa della Banca che, tra l'altro, svolge compiti operativi e di supporto agli Organi aziendali e alla Unità Organizzative in ordine alle attività di gestione in materia di Soggetti Collegati

ASSEMBLEA: l'assemblea dei soci della Banca disciplinata agli artt. 25-30 dello Statuto, e l'assemblea dei soci delle Società Controllate

BANCA: Banca Popolare Etica S.c.p.a.

COLLEGIO SINDACALE: l'organo di controllo interno della Banca disciplinato dagli artt. 41-43-ter dello Statuto

COMITATO PARTI CORRELATE: comitato interno al Consiglio di Amministrazione della Banca istituito ai sensi dell'art. 37 dello Statuto e della Circolare 285/2013, regolato da specifico "Regolamento Comitato Parti Correlate" per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla normativa agli amministratori indipendenti, e composto da amministratori indipendenti, ovvero da amministratori che, in conformità alla Circ. 285/2013, non siano controparte o Soggetti Collegati ovvero abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 Codice civile, in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla disciplina di attuazione dell'art. 26 TUB.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: il consiglio di amministrazione della Banca cui, in conformità al Codice civile, agli artt. 31 - 40-bis dello Statuto, e alla Circolare 285/2013, è affidata la funzione di supervisione strategica e di gestione.

CONTROLLO: ai sensi dell'art. 23 TUB, i casi previsti dall'art. 2359, co. 1 e 2, Codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto

DELIBERE QUADRO: le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della Circolare 285/2013 Parte III, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 3.5 che riguardano categorie di operazioni omogenee e determinate

DIRETTORE GENERALE: organo a cui compete, tra l'altro, ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Struttura, la gestione dell'organizzazione aziendale

DIREZIONE GENERALE: l'ufficio al cui vertice è posto il Direttore Generale, che opera nel rispetto del Piano strategico aziendale e degli indirizzi e delle direttive deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ELENCO SOGGETTI COLLEGATI: elenco predisposto a livello di Gruppo, dalla Banca in qualità di Capogruppo, e costituito dalle Parti Correlate della Banca e delle Società del Gruppo e dai relativi Soggetti Connessi

ESPONENTE AZIENDALE o ESPONENTE: coloro che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo presso la Banca o le Società Controllate¹, e quindi i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti effettivi del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale

ESPONENTE BANCARIO: ai sensi dell'art. 136 TUB, coloro che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo presso la Banca, ovverosia (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) i componenti il Collegio Sindacale compresi i Sindaci supplenti, (iii) il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale nell'ipotesi in cui la carica di Direttore Generale sia vacante, (iv) il preposto della Banca Popolare Etica S.C.P.A. Succursal en España

FONDI PROPRI: l'aggregato definito dalla Parte Due del Regolamento CRR

GRUPPO BANCA POPOLARE ETICA o GRUPPO: in conformità all'art. 60 TUB, il gruppo bancario composto dalla Banca e dalle Società Controllate

INFLUENZA NOTEVOLE: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 % del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 % nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della

¹ La definizione è stata estesa anche con riferimento a Cresud S.p.A. - pur **non essendo** intermediario vigilato - al fine di estendere prudenzialmente anche agli esponenti di tale Società del Gruppo i **presidi procedurali**.

minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le Operazioni di Maggiore Rilevanza, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto

OPERAZIONE CON SOGGETTI COLLEGATI: qualsiasi transazione, ovvero modifica di transazione riguardante le condizioni e i termini di ordine economico, patrimoniale e finanziario, conclusa dalla Banca o da una Società Controllata con Soggetti Collegati che comporta l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione

OPERAZIONE DI IMPORTO ESIGUO: le operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore sia inferiore a Euro 250.000,00 in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013 Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, Paragrafo 3.7.1

OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA: l'Operazione con Soggetti Collegati in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato B della presente Policy (Indice di rilevanza del controvalore o Indice di rilevanza dell'attivo) superi la soglia del 5% dei Fondi Propri/dell'Attivo²

OPERAZIONE DI MAGGIORE RILIEVO: l'Operazione rientrante tra quelle identificate e definite nel "Regolamento Operazioni di Maggior Rilievo"

OPERAZIONE DI MINORE RILEVANZA: l'Operazione con Soggetti Collegati diversa dall'Operazione di Maggiore Rilevanza e dall'Operazione di Importo Esiguo

² La Banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

OPERAZIONE INFRAGRUPPO: l'operazione con o tra Società Controllate³ e con società sottoposte a Influenza Notevole, purché non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.

OPERAZIONE ORDINARIA: l'Operazione di Minore Rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte

OPERAZIONE URGENTE: qualora sia prevista dallo Statuto della Banca o Società, operazione che si connota, sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili alle scelte da parte del soggetto incaricato della valutazione, come urgente ai sensi della Circolare 285/2013.

PARTECIPANTE: il soggetto che, ai fini dell'acquisizione di una partecipazione nella Banca, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione di cui agli articoli 19 e ss. TUB. Quanto alla definizione di partecipante di una Società Controllata valgono, per le Società Controllate diverse da banche e intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 TUB e, al tempo stesso rientranti all'interno dei soggetti di cui all'art. 15 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), le disposizioni di cui all'art. 15 TUF. Per le Società Controllate diverse dai soggetti indicati al periodo che precede, la nozione di partecipante (al capitale di tali soggetti) è integrata ogni qualvolta a quest'ultimo è imputabile una partecipazione che comporti la possibilità di esercitare il controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice civile o la possibilità di esercitare una Influenza Notevole sul soggetto partecipato o che attribuisca una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% (per cento) tenuto conto delle azioni o quote già possedute

PARTI CORRELATE: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca o con una Società Controllata⁴: (i) l'Esponente; (ii) il Partecipante; (iii) il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; (iv) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una Società del Gruppo è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole

³ Non vi rientrano le operazioni effettuate tra le componenti del gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che ai sensi delle Disposizioni di vigilanza sono del tutto escluse dalle regole procedurali.

⁴ La definizione è stata estesa anche con riferimento a Cresud S.p.A. - pur **non essendo** intermediario vigilato - al fine di estendere prudenzialmente anche agli esponenti di tale Società del Gruppo i **presidi procedurali**.

PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE: una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il Partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai punti (iii) e (iv) della relativa definizione che sia società di partecipazioni, qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della disciplina delle partecipazioni detenibili

QUESTIONARIO PARTI CORRELATE: il questionario che viene fornito agli Esponenti della Banca e delle Società del Gruppo Banca Popolare Etica a seguito della loro nomina e aggiornato annualmente. Il questionario informa dei propri doveri circa i profili di responsabilità nel caso di falsa dichiarazione ovvero omissione di informazioni e richiede le informazioni necessarie al fine di censire tutti i Soggetti Connessi nonché gli affini fino al secondo grado ed eventuali altri soggetti ad essi riconducibili ai sensi dell'art. 2391 c.c.

REGISTRO: archivio gestito dalla Capogruppo che contiene l'Elenco completo di tutti i Soggetti Collegati a livello di Gruppo

SOCIETÀ CONTROLLATE: le Società che, ai sensi dell'art. 60 TUB, costituiscono il Gruppo Bancario denominato Gruppo Banca Popolare Etica

SOGGETTI COLLEGATI: l'insieme costituito dalle Parti Correlate e dai Soggetti Connessi alle Parti Correlate

SOGGETTI CONNESSI: (i) le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata; (ii) i soggetti che Controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai punti (ii) e (iii) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune Controllo con la medesima Parte Correlata; (iii) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese Controllate da questi ultimi

STRETTI FAMILIARI: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una Parte Correlata, della Banca o della Società Controllata, nonché i figli di quest'ultimo

UNITÀ ORGANIZZATIVA: l'unità organizzativa interna alla Banca o alle Società Controllate tenuta a verificare, *inter alia*, se la controparte dell'operazione sia identificata come

Soggetto Collegato e, in tale caso, ad avviare l'iter procedurale in materia di Operazioni con Soggetti Collegati.

5. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

5.1. IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

La Banca in qualità di Capogruppo identifica e censisce, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle strutture operative delle Società del Gruppo Bancario.

Per l'applicazione, anche a livello individuale, della disciplina dei Soggetti Collegati, la Capogruppo e ciascuna Società del Gruppo Bancario fanno riferimento al **perimetro di Gruppo** individuato dalla Capogruppo.

Come richiesto dalla normativa di vigilanza, per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi di tale normativa, vengono censiti come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini sino al 2° grado: tali informazioni vengono tenute a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

La responsabilità del censimento periodico e dell'aggiornamento del Registro contenente l'elencazione dei Soggetti Collegati è dell'Ufficio Affari Generali. L'Ufficio Affari Generali predispone l'Elenco Soggetti Collegati ad ogni censimento periodico o aggiornamento delle anagrafiche e dei dati dei Soggetti Collegati.

L'Elenco Soggetti Collegati, predisposto e aggiornato tempo per tempo dall'Ufficio Affari Generali, è depositato negli archivi informatici dell'Ufficio e disponibile - a richiesta - per la consultazione o le verifiche. L'Elenco Soggetti Collegati è, in ogni caso, comunicato e reso fruibile a tutto il personale della Banca tramite pubblicazione nella intranet aziendale ed è consultabile da parte di tutte le Funzioni e le Unità Organizzative della Banca. Inoltre, è fornito alle Società Controllate dall'Ufficio Affari Generali, che provvede all'invio dell'Elenco alle Società tramite posta elettronica, anche ad ogni aggiornamento del medesimo.

È onere della singola Unità Organizzativa interessata, anche in ciascuna Società Controllata, verificare se la controparte/il cliente della operazione in proposta, o in trattativa, sia riportato nell'Elenco Soggetti Collegati. In Banca il sistema informativo garantisce l'evidenza in l'anagrafica se la controparte/il cliente è identificato come

Soggetto Collegato. Ciascuna Società Controllata è tenuta, parimenti, ad assicurare analoghe evidenze nei propri strumenti informativi.

Nel caso in cui la controparte/il cliente dell'operazione risulti un Soggetto Collegato e l'operazione rientri nella definizione di Operazione con Soggetti Collegati (per cui cfr. seguito) è necessario gestire l'operazione attenendosi ai presidi procedurali e informativi previsti nel seguito in funzione della tipologia di operazione e ferma restando l'applicazione di eventuali ulteriori presidi derivanti da altre normative concorrenti applicabili (es. art. 2391 c.c., art. 136 TUB).

5.2. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le operazioni poste in essere dalla Banca e dalle Società Controllate del Gruppo con Soggetti Collegati che comportino assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi comprese le modifiche alle stesse.

Sono riconducibili a tale definizione almeno le seguenti tipologie di attività e di rapporti con Soggetti Collegati in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interessi (elencazione non esaustiva):

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie,
- la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma (es. emissione di obbligazioni o altri titoli di debito etc.),
- l'erogazione di servizi bancari (es. conto corrente, deposito a risparmio etc.),
- la prestazione di servizi di investimento e la vendita di prodotti e servizi finanziari di proprietà (es. negoziazione e collocamento di strumenti finanziari, gestioni patrimoniali etc.),
- le operazioni di compravendita e locazione immobiliare,
- l'acquisto/cessione di partecipazioni, crediti, assets o altre operazioni di natura straordinaria (es. fusioni, scissioni etc.),
- le operazioni su credito deteriorato NPE (es. classificazione delle posizioni in default, passaggio delle posizioni a perdita etc.),
- le operazioni su beni e servizi relativi al ciclo passivo (es. gli acquisti, le forniture, le consulenze etc. e in generale il ciclo passivo),
- i contratti, accordi o intese di natura commerciale (ad es. per la distribuzione di prodotti e/o servizi etc.),
- la gestione delle risorse umane (es. assunzione a qualsiasi titolo di personale),
- le erogazioni liberali (es. contributi a favore di enti, associazioni etc.),
- ogni altro atto avente ad oggetto diritti di contenuto patrimoniale.

Resta fermo che i presidi previsti per la Operazioni con Soggetti Collegati si applicano anche in caso di modifiche⁵ alle operazioni medesime o ai rapporti in essere.

5.3. ESCLUSIONI

In conformità alla normativa vigente non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:

- quelle effettuate tra le componenti del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Banca per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

5.4. TIPOLOGIE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le Operazioni con Soggetti Collegati sono classificate in base all’importo, alle condizioni applicate, alla tipologia di controparte e ad altre caratteristiche nelle seguenti tipologie, al fine di gestire correttamente il relativo iter procedurale e informativo:

per importo

- Operazioni di Maggiore Rilevanza
- Operazioni di Minore Rilevanza
- Operazioni di Importo Esiguo

per condizioni applicate e importo

- Operazioni ordinarie

per condizioni applicate e altre caratteristiche

⁵ Ad es. le variazioni o le ristrutturazioni di finanziamenti e linee di credito, il rinnovo di una linea di credito a revoca altre operazioni che comportino assunzione di rischio di credito.

- Operazioni di carattere omogeneo rientranti nell'oggetto di una Delibera Quadro

per controparte

- Operazioni Infragruppo
- Operazioni che in Banca integrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 136 TUB

per urgenza

- Operazioni urgenti

Operazioni di Maggiore Rilevanza

Configurano Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai Fondi Propri consolidati, definiti nell'ultimo documento ufficialmente redatto, è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato B, alla voce "*Indice di rilevanza del controvalore*".

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate nell'Allegato B alla voce "*Indice di rilevanza dell'attivo*" (per il calcolo cfr. Allegato B).

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Operazioni di Minore Rilevanza

Configurano Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore sia uguale o superiore alla soglia per Operazioni di Importo Esiguo e uguale o inferiore alla soglia delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Operazioni di Importo Esiguo

Configurano Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore sia inferiore a Euro 250.000,00 in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013 Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, Paragrafo 3.7.1⁶.

Operazioni ordinarie

Configurano Operazioni ordinarie le Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza che per oggetto, natura e condizioni rientrano nell'ordinaria operatività della Banca o delle Controllate e sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato e standard. I criteri che l'operazione deve soddisfare sono la riconducibilità

⁶ Per operazioni di carattere esiguo si intendono le operazioni per le quali il controvalore di ciascuna operazione non eccede: per le banche i cui fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; per le banche i cui fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% dei fondi propri. Per quanto riguarda la definizione di controvalore essa è coerente con quella riportata nell'ambito delle operazioni di maggiore rilevanza.

all'ordinaria attività, l'oggettività delle condizioni, la semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

Nel valutare l'ordinarietà si considerano, dunque, i seguenti elementi:

- entità dell'operazione, soprattutto considerata in termini relativi rispetto alle analoghe;
- altre Operazioni con Soggetti Collegati effettuate dalla Banca o dalla Società Controllata;
- tipicità dei termini e delle condizioni contrattuali oggetto dell'operazione;
- semplicità dello schema economico e/o contrattuale dell'operazione;
- elementi che qualificano struttura, tipologia e attività della controparte;
- assenza di anomalie nell'andamento del rapporto con il soggetto controparte dell'operazione.

Per **condizioni di mercato o standard** si intendono, in via generale, le condizioni analoghe a quelle praticate ad operazioni similari per natura, entità e rischio nei confronti di clienti che non sono Soggetti Collegati oppure basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti oppure quelle per le quali vi sia un obbligo di legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si considerano - ad esempio - tipicamente ordinarie le operazioni che comportino l'erogazione di servizi di valore unitario rilevante a clientela o controparti rientranti nella normale operatività della Banca o delle Controllate e per i quali le stesse ricevano una fee o una commissione oggettivamente quantificabile, di mercato, quali a mero titolo esemplificativo, l'erogazione di servizi di consulenza da parte delle Società Controllate e di concessione del credito mediante tecniche standard ed alle condizioni riportate nei fogli informativi. Tali operazioni si contraddistinguono, inoltre, per la semplicità dello schema economico-contrattuale e per la tipologia di controparte.

Operazioni rientranti nell'oggetto delle Delibere Quadro

Configurano Operazioni rientranti nell'oggetto delle Delibere Quadro le Operazioni con Soggetti Collegati riconducibile a categorie omogenee e determinate ricomprese in apposite Delibere Quadro.

Le Delibere Quadro devono rispettare i seguenti requisiti:

- avere una durata limitata a un anno;
- rispettare i requisiti di specificità, omogeneità delle operazioni previste e determinabilità delle stesse;
- prevedere un plafond massimo a livello consolidato⁷, continuativamente verificato, e adottare la procedura deliberativa corrispondente a tale ammontare massimo;

⁷ Ai fini della fissazione del plafond, il Gruppo tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

- prevedere un'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione in merito alla loro attuazione.

Non possono essere ricondotte a Delibere Quadro le operazioni aventi come controparte gli Esponenti Bancari, per cui è necessario applicare i presidi previsti dall'art. 136 TUB.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato e **non** disciplinate da Delibere Quadro, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Operazioni Infragruppo

Configurano Operazioni Infragruppo le Operazioni con o tra Società Controllate⁸ e con società sottoposte a Influenza Notevole, purché non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.

Si ritiene che nell'operazione sussistano significativi interessi di altri Soggetti Collegati almeno nelle seguenti ipotesi:

- la circostanza che anche uno solo tra gli altri Soggetti Collegati detenga più del 20% del capitale, con o senza diritto di voto, della Società Controllata o della società soggetta a Influenza Notevole;
- il corrispettivo pagato dalla Banca/Società sia utilizzato dalla controparte per soddisfare un debito nei confronti di un Soggetto Collegato.

Operazioni che integrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 136 TUB

Integrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 136 del TUB le Operazioni con Soggetti Collegati che siano contestualmente anche Esponenti Bancari (cfr. *supra* par. 4 "Definizioni") o soggetti a questi riferibili.

La disciplina ex art. 136 TUB è concorrente con quella in materia di Soggetti Collegati e nella presente Policy è trattata specificamente nei par. 5.7 (quando concorrente con disciplina su Soggetti Collegati) e 7.2 (disciplina specifica ex art. 136 TUB).

Operazioni Urgenti

Configurano Operazioni Urgenti le Operazioni con Soggetti Collegati assunte in casi di urgenza, esclusivamente qualora lo Statuto della Banca o della Controllata preveda tale possibilità, nei limiti e con le modalità ivi indicati e sempre che la sussistenza del carattere di urgenza sia specificamente comprovato da parte del deliberante sulla base di circostanze oggettive.

⁸ Non vi rientrano le operazioni effettuate tra le componenti del gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che sono del tutto escluse dalle regole procedurali (cfr. par. ...)

5.5. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

Qualsiasi Unità Organizzativa della Banca o delle Controllate voglia porre in essere un'operazione rilevante come sopra individuata (cfr. par. 5.2) è tenuta, prima ancora di avviare la relativa istruttoria, a verificare nell'Elenco Soggetti Collegati e/o nel Sistema Informativo aziendale se la controparte di tale operazione rientra nel perimetro dei Soggetti Collegati.

Qualora la verifica abbia esito positivo, è necessario in via preliminare:

- a) classificare l'operazione in una delle tipologie previste dalla Policy al fine gestire correttamente l'operazione in termini procedurali e informativi (ferma restando la contestuale applicazione degli ulteriori presidi previsti ai sensi di altre norme applicabili, quali l'art. 2391 c.c. per tutte le Società del Gruppo Bancario e, qualora ne ricorrano i presupposti, gli artt. 136 TUB e 88 CRDV per la Banca);
- b) se l'operazione comporta assunzione di attività di rischio, verificare preventivamente il rispetto dei limiti previsti dalla normativa, con le modalità meglio specificate nei regolamenti delle singole entità del Gruppo.

5.6. OPERAZIONI SOGGETTE A ESENZIONE O DEROGA CON ITER DI APPROVAZIONE SEMPLIFICATO

Sono soggette a procedure deliberative semplificate, che derogano - in tutto o in parte - alla disciplina prevista per le Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza come più avanti riportata (par. 5.7 e 5.8), le seguenti tipologie di Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca o dalle Controllate:

Operazioni ordinarie

Relativamente alle Operazioni Ordinarie si prevede di non applicare i presidi previsti in fase pre-deliberativa e deliberativa (cfr. seguito) a patto che:

- la relativa delibera contenga elementi e evidenze documentali che comprovino il carattere ordinario dell'operazione. A tal fine l'organo competente a deliberare verifica il rispetto delle condizioni di ordinarietà, provvedendo, in caso contrario, ad applicare i presidi previsti per le Operazioni di Minore Rilevanza;
- venga fornita al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate della Capogruppo un'informativa almeno semestrale sulle operazioni concluse, anche su base aggregata, al fine di consentire un adeguato monitoraggio delle stesse e di formulare eventuali interventi correttivi.

Operazioni di Importo Esiguo

Per le Operazioni di Importo Esiguo la Banca e le Società Controllate non applicano i presidi previsti per la fase pre-deliberativa e deliberativa, tenendo comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di carattere esiguo compiuto in regime di esenzione e provvedendo ai flussi informativi per Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato Parti Correlate come indicati nel par. dedicato ai flussi.

Operazioni rientranti nell'oggetto delle Delibere Quadro

Si prevede la possibilità di adottare Delibere Quadro relative a categorie di operazioni omogenee e determinate in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza.

Le operazioni oggetto di Delibera Quadro devono avere carattere omogeneo ed essere sufficientemente determinate, in termini di condizioni applicate e caratteristiche generali.

Per tali operazioni è possibile predisporre apposite Delibere Quadro nel rispetto delle singole procedure applicabili (maggiore o minore rilevanza, cfr. seguito), in base all'ammontare massimo prevedibile delle operazioni oggetto della delibera cumulativamente considerate.

Le Delibere Quadro devono rispettare i seguenti requisiti:

- avere una durata limitata a un anno;
- rispettare i requisiti di specificità, omogeneità delle operazioni previste e determinabilità delle stesse;
- prevedere un plafond massimo a livello consolidato⁹, continuativamente verificato, e adottare la procedura deliberativa corrispondente a tale ammontare massimo;
- prevedere un'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione in merito alla loro attuazione.

Non possono essere ricondotte a Delibere Quadro le operazioni con controparte gli Esponenti Bancari per cui è necessario applicare i presidi previsti dall'art. 136 TUB.

Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro che rispettino le condizioni sopra riportate non sono soggette alle regole deliberative successivamente previste, fermo restando che, qualora un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere deliberata in esecuzione di quest'ultima e a tale operazione si dovranno applicare le regole generali.

⁹ Ai fini della fissazione del plafond, il Gruppo tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Sull'attuazione delle Delibere Quadro deve essere data completa informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, poste in essere, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato e **non** disciplinate da Delibere Quadro, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Operazioni Infragruppo

Per le Operazioni Infragruppo non si applicano i presidi disposti per le Operazioni con Soggetti Collegati, prevedendosi che le medesime operazioni siano oggetto di flussi informativi a favore degli organi aziendali, almeno di tipo aggregato e con frequenza quantomeno semestrale, idonei a consentire un adeguato monitoraggio, anche da parte del Comitato Parti Correlate ai fini di eventuali interventi correttivi.

Operazioni Urgenti

Per la Banca per le Operazioni Urgenti adottate ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, che configurino una Operazione con Soggetti Collegati, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013 e alla presente Policy, è prevista la possibilità di non applicare i presidi previsti per le Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza, purché il carattere di urgenza sia specificamente comprovato in base a circostanze oggettive, non coincidenti con esigenze dell'Unità Organizzativa o dell'Organo coinvolto nell'iter di approvazione della relativa operazione e fermi restando tutti gli obblighi di informativa previsti dalla Circolare 285/2013 Parte III, Cap. 11, Sez. III, par. 3.7.4 che qui si intendono integralmente richiamati.

In ogni caso, non sono mai idonei a integrare l'urgenza: (i) generiche ragioni di natura commerciale riconducibili all'interesse della Banca di accreditarsi presso determinati soggetti ovvero un determinato mercato; (ii) che l'urgenza sia riconducibile solo ad esigenze del Soggetto Collegato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono integrare, invece, l'urgenza; (a) la circostanza che l'operazione, in quanto parte decisiva di un più complessivo programma negoziale, debba essere adottata in conformità a tempi e modalità imposti da questo stesso programma negoziale e fermo restando che la mancata conclusione dell'operazione potrebbe comportare pregiudizi alla Banca; (b) la circostanza che l'operazione, ferma la sua fondatezza e coerenza al principio di sana e prudente gestione, debba essere perfezionata secondo modalità e tempi incompatibili con l'iter ordinario al fine di evitare un potenziale danno patrimoniale alla Banca.

L'Assemblea dei Soci è informata, alla prima occasione utile, delle operazioni deliberate in via d'urgenza.

Per le **Società Controllate** tali previsioni si applicano solo ed esclusivamente nel caso in cui sia prevista l'ipotesi di Operazioni Urgenti dal proprio Statuto.

5.7. PROCEDURE DI DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA BANCA

La deliberazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, in coerenza con la Circolare 285/2013, è articolata nelle fasi:

- pre-deliberativa
- deliberativa.

5.7.1. Fase pre-deliberativa

Nel caso di **Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza**, i soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria, con il supporto dell'Ufficio Affari Generali, forniscono al Comitato Parti Correlate con congruo anticipo un'informativa sull'Operazione, che contenga, almeno, le seguenti informazioni:

- la controparte, la relativa natura e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i relativi termini;
- le motivazioni, gli interessi e gli impatti dell'operazione e la rilevanza economica;
- le condizioni economiche;
- la convenienza per la Banca e i fattori di rischio per la Banca e per il Gruppo.

Se l'operazione costituisce **altresì "Operazione di Maggior Rilievo"** ai sensi del Regolamento Operazioni di Maggior Rilievo, l'istruttoria dovrà contenere anche il parere quale Operazione di Maggior Rilievo formulato dalla Funzione Risk Management

Inoltre, nel caso di **Operazioni di Maggiore Rilevanza**, il Comitato Parti Correlate dovrà essere coinvolto anche nelle fasi di trattativa e in quella istruttoria tramite un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni.

Al Comitato Parti Correlate è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il Comitato Parti Correlate rappresenta al Consiglio di Amministrazione le criticità o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ed, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia all'organo medesimo un parere preventivo e motivato non vincolante in relazione all'interesse della Banca e del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con riferimento alle sole **Operazioni di Maggiore Rilevanza**, qualora il Comitato Parti Correlate abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, motivato e non vincolante, al Collegio Sindacale, avente ad oggetto i medesimi aspetti sopra indicati. Anche al Collegio Sindacale va resa congrua informativa, nei tempi e nei contenuti, sull'operazione.

5.7.2. Fase deliberativa

Per **Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza** la competenza a deliberare è rimessa in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione della Banca, cui sono trasmessi il parere del Comitato Parti Correlate e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale.

Nel caso di operazioni la cui competenza a deliberare è rimessa, per legge o Statuto, all'Assemblea dei soci, le regole previste dai presenti paragrafi 5.7.1 e 5.7.2 si applicano con riferimento all'Assemblea dei soci, in luogo del Consiglio di Amministrazione.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato Parti Correlate e/o del Collegio Sindacale il verbale riporta analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate.

In ogni caso deve essere fornita un'informativa, almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali il Comitato Parti Correlate e/o il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato Parti Correlate e/o dal Collegio Sindacale devono essere portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

5.7.3. Operazioni che integrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 136 TUB

Alle **Operazioni con Soggetti Collegati, nessuna tipologia esclusa** (dunque anche le Operazioni di Importo Esiguo, Ordinarie etc.), che rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB, devono anzitutto essere applicati i presidi previsti da tale norma, così come specificamente declinati nel par. 7.2 della presente Policy (a cui integralmente si rimanda).

Unitamente a tali presidi¹⁰, si applicano:

- con riferimento alla fase pre-deliberativa: le disposizioni previste dai paragrafi precedenti della presente Policy, ancorché senza il parere preventivo e motivato del Comitato Parti Correlate;
- con riferimento alla fase deliberativa: la delibera deve fornire:
 - (i) adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica;
 - (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e/o di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

5.7.4. Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative a proposte formulate da parte della Direzione Generale/delle Controllate, riguardanti posizioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali qualora vedano coinvolti Soggetti Collegati e non siano di importo esiguo.

5.8. PROCEDURE DI DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza, la Capogruppo fornisce apposite istruzioni e direttive, che le Società del Gruppo Bancario devono rispettare nel compimento di Operazioni con Soggetti Collegati.

L'applicazione di presidi relativi alle Operazioni con Soggetti Collegati delle Società Controllate è funzionale a istituire e integrare efficaci presidi contro i rischi che dovessero riflettersi, anche in via indiretta, sulla sana e prudente gestione.

A tale fine - fatti salvi i presidi adottati dalle singole Società Controllate in conformità alla disciplina di settore anche di vigilanza a queste applicabile e ferme restando

¹⁰ In sintesi: delibera assunta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, con l'esclusione del voto dell'Esponente Bancario interessato e col voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

tutte le disposizioni generali di cui alla presente Policy¹¹ - le **Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati poste in essere dalle Società Controllate del gruppo**:

- devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Controllata,
- devono essere sottoposte preventivamente al parere del Comitato Parti Correlate della Capogruppo, che è vincolante ai fini della delibera da parte della Società Controllata.

A tali operazioni si applicano, inoltre, tutti i presidi previsti per la fase pre-deliberativa e deliberativa per le analoghe operazioni poste in essere dalla Banca descritti nel paragrafo precedente, fatto salvo quanto segue.

Non trovano applicazione nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza:

- l'obbligo di coinvolgere il Comitato Parti Correlate anche nelle fasi delle trattative e in quella istruttoria, **salvo che la Controllata non ritenga opportuno tale coinvolgimento** in relazione alle caratteristiche, rischiosità, complessità dell'operazione;
- la necessità di acquisire il parere del Collegio Sindacale, in considerazione della vincolatività del parere del Comitato Parti Correlate.

Nel caso di operazioni la cui competenza a deliberare è rimessa, per legge o statuto, all'Assemblea dei soci, le regole previste dal presente paragrafo si applicano all'Assemblea dei soci, in luogo del Consiglio di Amministrazione per la fase di proposta di delibera.

Inoltre, **sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo** le deliberazioni relative a proposte formulate da parte delle Controllate riguardanti posizioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali qualora vedano coinvolti Soggetti Collegati e non siano di importo esiguo.

In merito alle attività propedeutiche di identificazione, classificazione ed eventuale verifica dell'operazione di cui al par. 5.5, in caso di dubbio sulla qualificazione o sulla determinazione degli importi rilevanti, l'Unità Organizzativa della Società Controllata che istruisce l'operazione, può chiedere il supporto di Affari Generali o, tramite Affari Generali, interpellare il Comitato Parti Correlate della Capogruppo.

In caso di Operazioni con Soggetti Collegati soggette ad esenzioni o deroghe, è essenziale che le stesse siano presentate dall'Unità Organizzativa della Società Controllata al proprio organo deliberante indicando, con formale evidenza, gli elementi e/o documenti sulla base dei quali sono state classificate come tali.

¹¹ Ad es. con riferimento alle attività propedeutiche da porre in essere, alle tipologie di operazioni, alle operazioni soggette a iter semplificato e ai flussi informativi.

Le attività svolte in ciascuna fase e le disposizioni di dettaglio sono ulteriormente declinate all'interno dei rispettivi Regolamenti delle Società Controllate.

Le Società Controllate sono tenute a contribuire per la parte di loro competenza alla predisposizione dei flussi informativi della Capogruppo aventi ad oggetto le Operazioni con Soggetti Collegati e a prevedere dei flussi informativi interni specifici a favore dei propri organi aziendali.

5.9. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

Limiti consolidati

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti riferiti ai Fondi Propri consolidati come indicati nell'Allegato A della presente Policy.

Limiti individuali della Banca

Nel rispetto dei limiti consolidati, la Banca può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata – entro il limite del 20 per cento dei Fondi Propri individuali (cfr. Allegato A).

Per il calcolo del limite individuale la Banca considera le proprie attività di rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo.

Modalità di calcolo¹²

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni (Regolamento CRR - Parte Quattro Grandi Esposizioni).

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni previste dall'art. 390, Paragrafo 6, del Regolamento CRR:

- nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
- nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni

¹² Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 2

lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;

- nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
- nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;
- le esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente agli articoli 36 e 56 od ogni altra deduzione da tali elementi che riduca il coefficiente di solvibilità.

Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati è assicurato in via continuativa.

Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o delle Società Controllate del Gruppo (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto), uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile, tramite un apposito piano di rientro.

A tal fine, la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, sentito il Collegio Sindacale ed è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le relative deliberazioni.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una Società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Fino a quando il rientro dei limiti non è ristabilito, ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze anche nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

5.10. SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

Le segnalazioni di vigilanza afferenti ai Soggetti Collegati sono inviate a Banca d'Italia secondo le modalità (su base individuale e su base consolidata), gli "schemi informativi" (attività di rischio, operazioni), la frequenza (trimestrale o annuale a

seconda dello “schema”) e, in generale, sulla base delle istruzioni operative stabilite dalla normativa di riferimento.¹³

Le segnalazioni sono effettuate dalla Capogruppo, sia a livello individuale che a livello consolidato, con riferimento al perimetro dei Soggetti Collegati definito a livello di Gruppo.

5.11. CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE AZIENDALI

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina in materia di operazioni con soggetti collegati. Assetti e sistema dei controlli devono, altresì, perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interessi inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

A tal fine, la Banca, anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Popolare Etica, approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati.

La Banca, anche in qualità di Capogruppo, ha istituito e disciplinato processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati, individuando i soggetti che devono verificare la corretta definizione e l'effettiva applicazione delle politiche interne, anche su base consolidata. È previsto, inoltre, il coinvolgimento delle Unità Organizzative della Banca e delle Controllate nel processo di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, affinché svolgano attività di presidio finalizzate a garantire la regolarità procedurale e la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati.

La presente Policy è adottata nella consapevolezza, ai sensi della Circolare 285/2013, che la disciplina in materia di Operazioni con Soggetti Collegati ha come referenti soggettivi gli Esponenti quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della Banca e del Gruppo.

Tuttavia, potenziali rischi di conflitti di interessi, a partire dall'attività di erogazione del credito, si pongono anche verso un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali. In tale contesto, la Banca e le Società Controllate del Gruppo Banca Popolare Etica presidiano opportunamente le

¹³ Circolare Banca d'Italia n. 286/2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”

operazioni in cui tali soggetti possano avere, direttamente o indirettamente, un proprio e diverso interesse.

Il perimetro di soggetti da prendere in considerazione a questi fini è almeno il cd. *“personale più rilevante”*, identificato ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio. I criteri interni, che la Banca e le Società Controllate del Gruppo Banca Popolare Etica si danno, prevedono l’impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

Di seguito si riportano le **principali responsabilità** degli Organi della Banca e delle Controllate nonché delle Unità Organizzative della Banca maggiormente coinvolte nel presidio dell’operatività con Soggetti Collegati.

Per il dettaglio dei compiti e delle responsabilità degli Organi e delle Unità Organizzative della Banca e delle Controllate si rimanda a quanto declinato nel *“Regolamento di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati”* della Banca, che si pone in via complementare ai contenuti della presente Policy, nonché nei regolamenti di ciascuna Società del Gruppo Bancario adottati in conformità alla presente Policy.

5.11.1. Organi della Banca Capogruppo

Consiglio di Amministrazione:

- approva la presente Policy e il Regolamento di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, ed eventuali modifiche o integrazioni, tenendo conto del parere vincolante del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale
- approva le Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza (salva diversa disposizione di legge o di Statuto)
- approva le operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali qualora vedano coinvolti Soggetti Collegati e non siano di carattere esiguo
- approva il Piano di Rientro in caso di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati
- approva, con cadenza annuale, i livelli di propensione al rischio nei confronti dei Soggetti Collegati in rapporto ai Fondi Propri individuali e consolidati

Comitato Parti Correlate:

- esprime un parere vincolante sulla presente Policy e sul Regolamento di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati in merito alla loro complessiva idoneità a conseguire gli obiettivi della Disciplina di vigilanza
- esprime un parere preventivo, motivato, non vincolato sull'interesse della Banca e del Gruppo al compimento di Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni
- esprime un parere preventivo, motivato e vincolato sull'interesse della Controllata e del Gruppo al compimento di Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati poste in essere dalle Controllate stesse, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni
- rappresenta le eventuali lacune e inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria

Collegio Sindacale:

- esprime un parere vincolante sulla presente Policy e sul Regolamento di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati in merito alla loro complessiva idoneità a conseguire gli obiettivi della Disciplina di vigilanza
- con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza della Banca, qualora il Comitato Parti Correlate abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, esprime un parere preventivo non vincolante in merito;
- si esprime in merito al Piano di rientro, redatto nel caso in cui si superino i limiti sulle esposizioni verso Soggetti Collegati

Assemblea dei soci

L'Assemblea delibera sull'adozione delle Operazioni con Soggetti Collegati nei casi la competenza a deliberare tali operazioni sia rimessa alla stessa dalla legge o dallo Statuto e riceve informativa almeno annuale in merito a eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato e/o dal Collegio Sindacale.

5.11.2. Unità Organizzative della Banca Capogruppo

Funzione di Internal Audit

La funzione di Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interessi; se del caso suggerisce revisioni delle politiche

interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Funzione Risk Management

La Funzione Risk Management (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

Funzione Compliance

La Funzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Ufficio Bilancio e Segnalazioni di vigilanza della Banca

L'Ufficio Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza è incaricato delle attività funzionali alla determinazione dei Fondi Propri e all'invio delle segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati, sia a livello individuale che consolidato, con la collaborazione delle Unità Organizzative della Banca e delle Società Controllate.

Ufficio Affari Generali

L'Ufficio Affari Generali si occupa, con la collaborazione delle Unità Organizzative delle Società Controllate, dell'identificazione e censimento del perimetro dei Soggetti Collegati e del relativo monitoraggio, offre supporto circa l'identificazione e classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati ai fini della corretta gestione, predispone i flussi informativi *ex ante* (a fini istruttori e deliberativi) ed *ex post* (a fini di rendicontazione) verso gli Organi Aziendali

5.11.3. Organi e Unità Organizzative delle Società Controllate

Consiglio di Amministrazione delle Società Controllate

- delibera il recepimento della presente Policy
- delibera le Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore e Minore Rilevanza poste in essere dalla Società, previa acquisizione del parere vincolante del Comitato Parti Correlate della Capogruppo

Assemblea dei soci

L'Assemblea delibera sull'adozione delle Operazioni con Soggetti Collegati nei casi la competenza a deliberare tali operazioni sia rimessa alla stessa dalla legge o dallo Statuto

Unità Organizzative delle Società Controllate

Si occupano, tra l'altro, di collaborare con l'Ufficio Affari Generali della Banca ai fini dell'identificazione e censimento dei Soggetti Collegati e dei relativi flussi informativi.

6. FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di consentire agli Organi sociali e al Comitato Parti Correlate un adeguato monitoraggio sulle Operazioni con Soggetti Collegati e sull'attuazione della regolamentazione interna, la Banca Capogruppo prevede un articolato insieme di flussi informativi periodici verso i suddetti Organi, nel rispetto delle periodicità indicate dalle Disposizioni di Vigilanza così come declinati nella presente Policy.

Tali flussi sono predisposti dall'Ufficio Affari Generali con il contributo delle Unità Organizzative della Banca e delle Società controllate.

La rappresentazione completa dei flussi informativi è riportata nel *Regolamento di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati*, declinata avendo riguardo a tipologia di operazioni deliberate, frequenza (annuale, trimestrale, etc.) e destinatari.

Le Società Controllate sono tenute a contribuire per la parte di loro competenza alla predisposizione dei flussi informativi della Capogruppo aventi ad oggetto le Operazioni con Soggetti Collegati e a prevedere dei flussi informativi interni specifici a favore dei propri organi aziendali.

In aggiunta ai flussi informativi periodici sopra indicati, il Comitato parti Correlate della Capogruppo ha facoltà di richiedere dati, informazioni e integrazione documentale circa le Operazioni con Soggetti Collegati deliberate dalle società del Gruppo Bancario.

7. ART. 2391 CODICE CIVILE, ART. 136 TUB, ART. 88 DIRETTIVA CRDV

In ottica di completezza e razionalizzazione del complessivo impianto procedurale, di seguito vengono dettati principi e regole per l'operatività prevista ai sensi dell'art. 2391 codice civile, dall'art. 136 TUB e dall'art. 88 Capital Requirements Directive V, c.d. "CRDV", **la cui applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti è prevista contestualmente e in concorrenza con la disciplina in materia di Soggetti Collegati.**

L'ambito di applicazione nel Gruppo di tali disposizioni è il seguente:

- le disposizioni ex art. 2391 c.c. si applicano con riferimento a tutte le Società del Gruppo;
- le disposizioni ex art. 136 T.U.B ed ex art. 88 CRDV si applicano solo alla Banca.

7.1. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 2391 C.C.

Ai sensi dell'art. 2391 Codice civile gli amministratori della Banca e delle Società Controllate devono dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale dell'ente di cui sono amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Banca/Società Controllata, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora l'interesse dell'amministratore nell'operazione, per conto proprio o di terzi, sia in conflitto con quello della Banca o della Società Controllata in cui riveste la carica, l'amministratore deve astenersi dall'esprimere il voto.

Tale condizione è soddisfatta allorché l'Esponente interessato si astenga, allontanandosi dalla seduta, dal partecipare al procedimento di assunzione della delibera. Se la presenza dell'amministratore interessato è necessaria per il raggiungimento del quorum costitutivo, questi viene computato solo a tale fine, fermo restando l'obbligo di astenersi dalla votazione.

Sotto il profilo soggettivo l'art. 2391 c.c. si applica a tutti gli amministratori della Banca e delle Società Controllate, appartenenti al Gruppo.

Tra le situazioni previste dall'art. 2391 c.c. che l'amministratore è tenuto a segnalare, astenendosi poi dalla relativa deliberazione, sono comprese quelle in cui l'amministratore è portatore di interessi di terzi per ragioni di natura familiare, economica o professionale quali a titolo esemplificativo:

- familiare: il soggetto coinvolto nell'operazione è coniuge, convivente more uxorio, parente o affine dell'amministratore;
- economica: il soggetto coinvolto nell'operazione è un ente in cui l'amministratore riveste una carica oppure ne è un partecipante oppure il soggetto è un suo debitore o creditore etc.;
- professionale: il soggetto coinvolto nell'operazione è legato all'amministratore da un rapporto di tipo professionale non occasionale (es. da un rapporto professionale) o ne è un cliente non occasionale (es. consulenti, intermediari, agenti immobiliari etc.)

In conformità alla normativa civilistica, l'amministratore deve specificare la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse dichiarato: in particolare, devono essere fornite agli altri amministratori e sindaci le informazioni atte ad individuare e valutare la significatività, la consistenza e ogni altro aspetto rilevante dell'interesse dichiarato.

La delibera del Consiglio di Amministrazione deve riportare per ciascuna operazione le caratteristiche e le informazioni atte ad individuarne tutti gli aspetti, compresi quelli economici; deve, altresì, adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza

per la Banca/Società Controllata dell'operazione: di tutte queste informazioni deve essere data adeguata evidenza nella relativa verbalizzazione.

7.2. OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB

Ai sensi dell'art. 136 del TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.) e di operazioni con parti correlate.

Ambito soggettivo

Nell'ambito del Gruppo, tale disciplina trova applicazione nei rapporti tra Banca Etica e i relativi Esponenti Bancari come sopra definiti (cfr. par. 5 "*Definizioni*": "*Esponenti Bancari*").

Il divieto, e la procedura per la sua rimozione, vale anche in tutti i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che dalle sue obbligazioni detti Esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente.

Tale ipotesi, in particolare, ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'Esponente sia socio,
- società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario,
- società di capitali in cui l'esponente sia unico azionista,
- società di fatto o associazioni, anche solo temporanee, di imprese, per conto delle quali l'Esponente abbia responsabilità o corresponsabilità solidali per le obbligazioni da esse assunte nei confronti della Banca.

Rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB anche le obbligazioni cc.dd. "indirette". L'obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) o giuridica diverso dall'Esponente, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'Esponente deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta

dell'Esponente medesimo. Tale accertamento va condotto con l'astensione dell'Esponente che si presume coinvolto, nel rispetto del principio generale secondo cui l'amministratore, il quale abbia un qualche interesse all'operazione, deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione (cfr. art. 2391 Codice civile).

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da persone fisiche si ritiene applicabile l'art. 136 TUB alle obbligazioni contratte dal coniuge dell'Esponente in regime di comunione legale o dai figli a carico dell'Esponente; quanto ad altri familiari dell'Esponente o al convivente *more uxorio* il rapporto deve essere valutato al fine di verificarne l'idoneità a far insorgere un'obbligazione indiretta che potrebbe anche non rilevare, fermo restando che, attesa la rilevanza penale della materia, la concreta valutazione delle singole fattispecie deve essere rimessa al Consiglio di Amministrazione previa comunicazione da parte dell'Esponente interessato.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società, si ritiene applicabile l'art. 136 TUB ove l'Esponente abbia nella società contraente una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB (cfr. par. 4 "*Definizioni*").

Nel caso di finanziamenti a favore di società non controllate nelle quali Esponenti della Banca rivestano le cariche di amministratore o di sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di cariche, ovvero la mera detenzione da parte di detti Esponenti di una partecipazione di minoranza nella società finanziata, non dia luogo, di per sé, all'applicazione dell'art. 136 TUB, ferma comunque la possibile ricorrenza, in concreto, di un interesse conflittuale ex art. 2391 c.c..

Devono essere applicate le formalità dell'art. 136 TUB anche per le ipotesi di:

- crediti che la Banca eroga a soggetti terzi, assistiti da garanzie personali o reali fornite dagli esponenti della Banca;
- i finanziamenti della banca a favore di soggetti terzi, assistiti da cessioni del credito *pro soluto* a favore della Banca, quando l'Esponente figuri come debitore ceduto.

Nei casi dubbi le formalità deliberative rispecchieranno le modalità più rigorose previste all'art. 136 TUB piuttosto che quelle minimali richieste all'art. 2391 c.c..

Ambito oggettivo

L'art. 136 TUB si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltretutto agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli Esponenti Bancari di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, nelle quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con

l'interesse della Banca che la norma intende vietare (es. operazioni di credito in tutte le loro forme, atti di compravendita, appalti di lavori e servizi, incarichi professionali, forniture, locazioni, comodati, assicurazioni, trasferimenti di proprietà e di altri diritti reali nonché garanzie personali e reali rilasciate dagli Esponenti bancari, o da soggetti ad essi riconducibili, a favore della Banca nell'interesse di terzi debitori).

Non sono riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio resi agli Esponenti Bancari a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti (es.: la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza),.

Si ritiene, altresì, che non siano da ricondurre nell'ambito di applicazione della norma ex art. 136 TUB, le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela e al personale, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

Nell'ambito dei servizi bancari sono da ritenersi escluse dall'applicazione dell'art. 136 TUB le operazioni di cambio "per cassa" di assegni che abbiano ad oggetto importi limitati e siano effettuate secondo le stesse condizioni generalmente applicate dalla Banca alla clientela e al personale.

Nella disciplina prevista dall'art. 136 TUB sono ricompresi gli incarichi professionali, per i quali, in ogni caso, si evita in via generale l'affidamento in forma sistematica ed esclusiva ai propri Esponenti per ragioni di opportunità.

La procedura di cui all'art. 136 TUB trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero **nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione** (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) anche nei seguenti casi:

- (a) finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse Esponente della Banca o della società contraente;
- (b) obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca.

Procedura

Ai sensi dell'art. 136 TUB gli Esponenti Bancari possono contrarre obbligazioni con la Banca solo se l'operazione viene deliberata **all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, con esclusione del voto dell'Esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.**

L'unanimità prescritta dall'art. 136 TUB non è condizionata alla presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, integrando il requisito la circostanza che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione, salvo quella dell'interessato, votino a favore dell'operazione.

All'astensione dal voto dell'amministratore interessato si applica l'art. 2391 c.c., sia per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB sia, genericamente, per tutte quelle in cui l'amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Banca. In forza di tale disciplina, l'Esponente interessato si astiene, allontanandosi dalla seduta, dal partecipare al procedimento di formazione della volontà dell'organo deliberante.

Per quanto concerne l'approvazione del Collegio Sindacale, tutti i relativi componenti effettivi, nessuno escluso, devono esprimere parere favorevole. Qualora, per qualsiasi motivo, uno di essi non abbia presenziato alla seduta del Consiglio di Amministrazione nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della Banca e va fatta constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Sino a quando tale dichiarazione non sia stata acquisita, la delibera non può considerarsi formalmente assunta ed esecutiva.

Al tempo stesso, il componente il Collegio Sindacale che fosse interessato a contrarre un'obbligazione con la Banca non può e non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione dell'operazione medesima.

Il verbale di delibera deve riportare esplicitamente l'osservanza di tutte le condizioni che precedono; inoltre, devono essere riportate per ciascuna operazione le caratteristiche atte ad individuarla e le motivazioni per cui l'operazione è ritenuta non lesiva degli interessi della Banca.

7.3. PRESTITI AGLI ESPONENTI E ALLE LORO PARTI CORRELATE EX ART. 88 CRD-V¹⁴

In conformità all'art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della Direttiva CRD-V, i dati relativi ai prestiti concessi dalla Banca ai propri Esponenti Aziendali e alle loro parti correlate devono essere adeguatamente documentati e messi a disposizione delle Autorità competenti su richiesta.

Solo ai fini di tale adempimento, per “parte correlata” si intende:

¹⁴ Direttiva n. 2013/36/UE (CRD) così come modificata dalla Direttiva 2019/878 (CRD-V)

(a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un Esponente Aziendale della Banca;

(b) un'entità commerciale (i.e. società, imprese) nella quale un Esponente Aziendale della Banca o un suo familiare stretto di cui alla lettera *sub a*) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa (i.e. Influenza Notevole), o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma, oltre alle nuove concessioni, anche le delibere di aumento, rinnovo o revisione di tali operazioni.

8. APPROVAZIONE E REVISIONE DELLA POLICY

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo previo parere del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza tali pareri, aventi per oggetto la complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa di riferimento, sono analiticamente motivati e sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Policy è soggetta a revisione periodica almeno triennale e ogni modifica alla Policy segue l'iter approvativo sopra indicato.

La Policy è comunicata all'Assemblea dei Soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza competenti.

La Policy e i relativi aggiornamenti sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale della Capogruppo.

ALLEGATO A

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati riferiti ai Fondi Propri consolidati e individuali

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti Consolidati	5%	Parti correlate NON Finanziarie*		
		5%	7,5%	15%

		Altre Parti Correlate**		
		7,5%	10%	20%
Limiti Individuali	20%			

* Attività di rischio verso una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi Soggetti Connessi

** Attività di rischio verso un'altra Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi

I limiti consolidati sono rapportati ai fondi propri consolidati, il limite individuale ai fondi propri individuali.

Ai fini del calcolo di finanziabilità rileva il valore minore tra la percentuale di fondi propri consolidati per singola categoria e la percentuale dei fondi propri individuali (20%).

Qualora nell'ambito del Gruppo vi siano una pluralità di rapporti con il medesimo Soggetto Collegato che configurino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

ALLEGATO B

METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"¹⁵

"Indice di rilevanza del controvalore": è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (¹⁶).

"Indice di rilevanza dell'attivo": è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca ¹⁷. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

¹⁵ Allegato B come presente nella Circolare 285/2013 - Parte Terza, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati"

¹⁶ Si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

¹⁷ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste fuori bilancio.

- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.